



COMUNE DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

Settore Socio Assistenziale

ALLOGGI COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA – ASSEGNAZIONE – REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di assegnazione transitoria e temporanea di alloggi di proprietà del Comune di Cherasco, esclusi dal patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica, a nuclei familiari e/o a persone in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare domanda per l'assegnazione transitoria e temporanea di alloggi di proprietà comunale per il superamento di situazioni di emergenza abitativa i singoli cittadini o nuclei familiari che alla data della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residente nel Comune di Cherasco;
- b) Essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o di regolare permesso di soggiorno;
- c) Non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso di abitazione, né essere assegnatario di alloggio nel Comune di Cherasco o in qualsiasi altra località, il coniuge e/o il convivente della persona richiedente non deve trovarsi nella situazione di cui sopra;
- d) Di un reddito annuo complessivo, calcolato ai fini I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente), da parte del richiedente, o del suo nucleo familiare, non superiore a € 7.000,00, per nuclei mono familiari o € 14.000,00 se composto da due o più persone.

La Giunta comunale provvederà annualmente ad aggiornare o apportare le opportune modifiche agli indici di cui alla precedente lettera d).

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla

consegna dell'alloggio, dovrà essere immediatamente comunicata agli uffici socio-assistenziali del Comune di Cherasco.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità potrà essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate della relativa documentazione, devono essere indirizzate all'Ufficio socio-assistenziale del Comune di Cherasco debitamente consegnate e protocollate dall'Ufficio del Protocollo del Comune.

La domanda deve indicare:

- a) la residenza del richiedente;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) il reddito complessivo certificato del nucleo e/o dei singoli componenti;

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- d) copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini dei paesi che non fanno parte della Comunità Europea;
- e) dichiarazione di non aver alloggi di proprietà e altri immobili o diritti reali di godimento;
- f) eventuale copia di provvedimento di sgombero del locale abitativo occupato rilasciato dal Sindaco o dalle Forze di Polizia;
- g) eventuale copia del provvedimento o attestato di inagibilità del locale abitativo occupato rilasciato dall'ASL;
- h) attestazione I.S.E.E.
- i) altri documenti che possono comprovare lo stato di indigenza del richiedente.

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli alloggi di proprietà comunale verranno assegnati a titolo transitorio e temporaneo dando priorità alle persone o ai nuclei familiari che versano in una o più delle seguenti condizioni:

- a) Essere in possesso di Provvedimento di Sfratto Esecutivo senza possibilità di proroga rilasciato dal Tribunale competente (in caso di sfratto per morosità la domanda potrà essere accolta esclusivamente in caso di presenza di minori e/o disabili);
- b) Essere destinatari di provvedimento di sgombero del locale abitativo occupato emesso dal Sindaco o dalle Forze di Polizia ;
- c) Essere destinatari di provvedimento o attestato di inagibilità del locale abitativo occupato rilasciato dall'ASL.
- d) Presenza di anziani oltre i 65 anni;
- e) Presenza di portatori di handicap con invalidità superiore al 75%;
- f) Presenza di un solo genitore e di uno o più minori;

Art. 5 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi vengono assegnati da un'apposita Commissione, così costituita:

Segretario Comunale/ Direttore generale - Presidente

Responsabile Servizio Assistenza - Membro
Assistente Sociale Consorzio INTESA - Membro

Preliminarmente all'esame dell'istanza da parte della Commissione, la richiesta sarà oggetto di apposita relazione dell'Ufficio dei Servizi sociali (Consorzio INT.ES.A);

La commissione dopo aver preso atto della domanda e della relazione prodotta dall'Ufficio dei Servizi Sociali (Consorzio INTESA) decide in merito all'assegnazione transitoria e temporanea dell'alloggio.

Il Presidente della Commissione provvederà all'assegnazione con propria determina.

Art. 6 - DURATA DELL' ASSEGNAZIONE

Considerata la finalità dell'assegnazione, il diritto ad abitare i locali assegnati a carattere transitorio ha una durata massima di sei mesi o in caso di comprovata necessità per ulteriori sei mesi.

Alla scadenza dei sei mesi o nel caso non sussistano le motivazioni per il riconoscimento di una proroga, il Responsabile del Servizio Assistenza, sentiti gli Uffici del Servizio socio- assistenziale del Consorzio INT.E.SA , provvederà a comunicare all'assegnatario, tramite lettera raccomandata, i termini entro i quali è tenuto a lasciare libero l'alloggio.

Art. 7 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

L'indennità di occupazione a carico dell'assegnatario dell'alloggio - da versarsi mensilmente – è stabilita in € 100,00 ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale; tale indennità dovrà corrispondere ad un parziale rimborso delle spese condominiali se presenti, delle spese per oneri generali di amministrazione , nonché per gli oneri di manutenzione straordinaria.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL' ASSEGNATARIO

L'assegnatario dell'alloggio è tenuto a:

- a) versare la cauzione richiesta al momento dell'assegnazione dell'alloggio, determinata in due mensilità;
- b) farsi carico delle utenze relative all'alloggio assegnato (gas, luce, acqua, tassa smaltimento rifiuti ... a titolo specificativo ma non esaustivo);
- c) conservare con cura gli eventuali arredi già in dotazione all'alloggio al momento della consegna dei locali;
- d) mantenere in buono stato di conservazione i locali assegnati e gli spazi di comune utilizzo;
- e) consegnare i locali all'Amministrazione Comunale nelle identiche condizioni in cui si trovava l'alloggio al momento dell'assegnazione;

All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'assegnatario che sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dell'immobile provvederanno a redigere e firmare apposito verbale.

Analoga procedura verrà seguita al momento del rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario al fine di verificare l'ottemperanza da parte del beneficiario a quanto previsto ai punti , c), d) ed e) del presente articolo.

In caso si riscontrassero mancanze e/o danneggiamenti rispetto quanto verbalizzato alla consegna, si procederà a trattenere il deposito cauzionale nella misura equivalente al valore del danno prodotto: qualora la stessa risultasse insufficiente, sarà compito del Responsabile del provvedimento procedere alla richiesta della differenza.

Art. 9 - COMPORTAMENTI VIETATI E RELATIVE SANZIONI

All'assegnatario dell'alloggio è rigorosamente vietato ospitare persone diverse da quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale; è compito del Servizio Sociale e/o degli organi di Polizia Locale provvedere a monitorare periodicamente tale situazione.

Art. 10 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione viene disposta dalla stessa Commissione che ha predisposto l'assegnazione, nei confronti dell'assegnatario nel caso che lo stesso:

- abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento;
- abbia disatteso una o più norme contenute nel presente regolamento;
- risulti moroso nei confronti dell'Amministrazione comunale per n. 2 mensilità;
- abbia utilizzato l'alloggio per attività illecite;
- non tenga un comportamento civile e corretto nei confronti del vicinato.

Il provvedimento di decadenza dell'assegnazione potrà essere disposto solo dopo aver comunicato all'assegnatario con lettera raccomandata i fatti a lui ascritti ed assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle opportune deduzioni scritte e di documenti.

In caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale avrà diritto di risolvere l'assegnazione dell'alloggio, senza che l'assegnatario avanzi alcuna pretesa.